DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE ED IN ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

ALLEGATO AL DVR

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE ED IN ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

ALLEGATO AL DVR

(art. 17 – comma 1, lettera a – Elaborato secondo il disposto degli art. 28 SS D. LGS. 9/4/2008 N. 81) (redazione 19/12/2017)

PLESSI DI RIFERMENTO:

- **BERGAMO**
- **COSTA VOLPINO**
- **ALBINO**
- **CLUSONE**
- **VILLONGO**

Le caratteristiche salienti: localizzazione, area esterna, costituzione e utilizzo dell'edificio, accessi, locali utilizzati dal CPIA, personale e alunni presenti, orario di lavoro sono riportati nel DVR.

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato letto ed approvato ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs n° 81 del 08 Aprile 2008 dal DATORE DI LAVORO come definito dall'Art. 2 lettera b) del medesimo Decreto che, in ambito scolastico pubblico, in attuazione del Decreto Ministeriale n° 292 del 21 Giugno 1996 è impersonato dal Dirigente Scolastico.

Esso è stato redatto al termine della valutazione dei rischi operata ai sensi dell'Art. 33 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/2008 dal Datore di Lavoro di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 29 comma 1)

Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico

Giancarlo D'onghia

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Valerio Usai

Medico Competente

Quintino Bardoscia

Il documento è controfirmato per presa visione dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che ha partecipato, ai sensi dell'Art. 29 comma 2 D.Lgs 81/2008, all'attività di valutazione dei rischi.

Rappresentante dei Lavoratori

Tonino Bertolino

LA NORMATIVA

i periodi di gravidanza e di puerperio sono tutelati dalla legge italiana mediante una normativa specifica. Le principali norme di riferimento sono:

Legge 1204/71: rappresenta la fonte normativa principale in materia di maternità e ad essa si affianca il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 1026/76). In base alla normativa, al datore di lavoro è fatto divieto di adibire le donne ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri elencati, dall'inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto

Legge 903/77: in particolare nel settore manifatturiero industriale ed artigiano è vietato alle lavoratrici il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (art. 5);

D.Lgs. 81/08: obbliga il datore di lavoro ad istituire un sistema di prevenzione e protezione continuo attraverso delle misure che prevedono la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori tenendo conto di coloro che presentano particolari suscettibilità.
La gravidanza è da considerarsi una condizione nella quale alcuni rischi risultano maggiorati.
Inoltre il datore di lavoro attraverso la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, dispone i controlli medici per valutare la risposta dei lavoratori a determinati fattori di rischio. In base al titolo II inoltre il datore di lavoro deve garantire alle donne incinte e alle madri che allattano la possibilità di riposare in posizione distesa ed in condizioni appropriate;
D.Lgs. 645/96: recepisce la direttiva Europea riguardante la protezione della salute in gravidanza, puerperio e allattamento. In apposita lista si individuano altri rischi cui è vietato esporre le donne nel periodo della maternità. Istituisce inoltre il diritto a permessi retribuiti per gli esami clinici da effettuarsi nel periodo di gestazione;
D.Lgs. 151/2001: stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi e condizioni di lavoro. Tutto ciò nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla commissione UE ed individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
La scienza è concorde nel ritenere che possano essere nocivi per la madre ed il nascituro, con prevalenza nei primi tre mesi della gravidanza, i seguenti agenti per relativa manipolazione diretta ovvero per esposizione in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio:

- **AGENTI FISICI** (p.es: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi, etc.)

In particolare le donne, durante la gravidanza, non possono essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert (unità di misura degli effetti delle radiazioni su un organismo) durante il periodo della gravidanza.
L'uso di videoterminali non comporta rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sia a carico dell'operatrice sia del nascituro.

- **AGENTI CHIMICI** (p.es: cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, mercurio e derivati)
- **AGENTI BIOLOGICI** (p.es: virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella salvo comprovata immunizzazione etc.)
- **PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO** (trasporto e sollevamento di pesi, rumore impulsivo o superiore ad 80 dBA, sollecitazioni termiche etc.).

E' vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione; dovranno comunque essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme.
L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 15 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comprende anche quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Sulla base di quanto esposto il datore di lavoro, quando viene informato che una lavoratrice è incinta, oltre ad eseguire la valutazione generale del rischio, deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che nessun fattore possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino.
Devono inoltre essere determinati la natura e la durata dell'esposizione. Se dalla valutazione emerge un rischio, il datore di lavoro deve informare la donna comunicandole quali misure si adotteranno per assicurare che la sua salute e sicurezza e quella dei bambini non subiscano danno. Si deve inoltre intervenire affinché non subentrino danni alla salute o

qualsiasi effetto sulla gravidanza, sul bambino non ancora nato o sul neonato ovvero sulla puerpera. Oltre al rischo reale, deve essere rimosso il rischio potenziale, ad esempio tramite la riorganizzazione o adeguamento del lavoro.
La finalità della valutazione specifica contenuta in questo allegato è quella di effettuare la valutazione del rischio dedicato specificatamente alla tutela della salute sul posto di lavoro nella lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento secondo le indicazioni previste dall'art. 11 D.Lgs. n. 151 26/03/2001.
Esso viene elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente (se designato) che provvedono a sottoscrivere gli allegati tecnici contenenti le voci riferite ai fattori di rischio previsti dagli allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001 e dai DPR n.1026 del 25/11/76 e D.Lgs. n.645 del 25/11/96 e sottoporre al Datore di Lavoro che provvede a sottoscriverla ed a comunicarla alla lavoratrice.
L'allegato contiene la descrizione dell'attività svolta, in relazione agli specifici rischi fisici, chimici, biologici e di altra natura cui la lavoratrice è esposta.
Nella fattispecie essa include: la descrizione della mansione e dell'attività lavorativa svolta con la specificazione delle attrezzature e delle eventuali sostanze adoperate.
Si indica poi l'esito della valutazione dei rischi a seconda che questa abbia evidenziato o meno l'esistenza oggettiva di condizioni per le quali il datore di lavoro è tenuto ad adottare adeguate misure di prevenzione e protezione ed in caso affermativo si affianca l'indicazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione da attuare.
Poiché la valutazione del rischio lavorativo deve essere effettuata specificatamente e di volta in volta per la condizione di gravidanza in relazione ad una serie di fattori prestabiliti, l'esperienza maturata dall'Istituto INAIL ci ha indotto a sperimentare uno strumento analitico di valutazione del rischio in cui è fondamentale, oltre all'esperienza e la buona pratica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, anche la collaborazione della lavoratrice in relazione alla percezione soggettiva dei rischi.
Dal punto di vista sanitario tale strumento consente al Servizio di Prevenzione e Protezione di individuare le mansioni a rischio e al Medico Competente di adottare un protocollo di sorveglianza sanitaria specifico per una singola lavoratrice.
L'allegato, come concepito, è modulare ed implementabile in base ai rischi riscontrati e alle misure di prevenzione poste in atto.
Esso contiene tutte le informazioni necessarie per una visione dell'attività lavorativa svolta ai fini dell'individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare. É anche un utile supporto per monitorare i rischi e, se del caso, aggiornare il DVR.

"ATTEGGIAMENTO PREVENTIVO"

Quando il datore di lavoro viene a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice, deve adoperarsi per eliminare o ridurre al minimo i rischi evidenziati da questo documento.

CRITERI APPLICATI E METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I criteri adottati per la valutazione dei rischi cui sono soggette le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono gli stessi previsti per la valutazione generale dei rischi, e con la consapevolezza del fatto che i soggetti coinvolti si trovano in una particolare condizione.
Dovendoci tuttavia limitare a quei rischi che si presentano come peculiari rispetto allo stato della lavoratrice gestante, l'esperienza maturata, l'analisi comparata eseguita con documenti di valutazione dei rischi di altri soggetti affini, i riferimenti tratti dalle "*linee guida per la valutazione dei rischi*" dell'I.S.P.E.S.L., coordinate con l'osservazione della realtà ci porta a ritenere che i seguenti possono validamente essere considerati quali tipici fattori di rischio per la lavoratrice di un istituto scolastico che sia gestante, puerpera o in periodo di allattamento :

Fattori di rischio riconducibili ad aspetti organizzativi e gestionali

Scarsa conoscenza di compiti, funzioni e responsabilità Inadeguata organizzazione del lavoro
Assenza di analisi, pianificazione e controllo
Inadeguata informazione e formazione
Mancato uso di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
Inadeguatezza del piano di emergenza e primo soccorso

Fattori di rischio riconducibili ad aspetti legati alla salute ed alla sicurezza di lavoratori e studenti

Rumore e fastidio acustico
Carico di lavoro fisico (movimentazione manuale dei carichi)
Arredi non ergonomici
Attrezzature inadatte

Fattori di rischio riconducibili ad aspetti legati ad attività svolte in ambienti specifici

Aule normali non adatte
Laboratori ed aule particolari in genere non adatti
Aule ad alta affluenza di persone (auditorium) non adatte
Uffici inadeguati
Barriere architettoniche non superabili

Alla luce dell'analisi effettuata e dei criteri di valutazione dei rischi enunciati nei paragrafi precedenti, si è ritenuto di dover procedere alla valutazione puntuale dei rischi, misurati rispetto alla lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento, al luogo di lavoro ed al tipo di attività. Saranno divisi, per comodità di trattazione, nei seguenti gruppi:

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA

Rischio derivante da lavoro in quota
Rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi
Rischio da movimenti ripetitivi
Rischio da posture incongrue (ginocchia, colonna)
Rischio da postura eretta continua
Rischio ematomi e ferite per urto contro ostacoli
Rischio da inciampo, scivolamento e caduta

RISCHI DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE

Rischio da lavoro in spazi confinati
Rischio derivante dal rumore
Rischio derivante da vibrazioni (mano/braccio)
Rischio derivante da vibrazioni (corpo intero)
Rischio da esposizione a radiazioni non ionizzanti
Rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti
Rischio da esposizione a campi elettromagnetici
Rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Rischio da agente chimico (sostanze irritanti, fumo)
Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni / mutageni
Rischio da esposizione a polveri
Rischio da agente biologico
Rischio da inadeguatezza microclimatica
Rischio da inosservanza dei fattori di ergonomia
Rischio da lavoro notturno
Rischio da lavoro in solitudine

MISURE GENERALI A TUTELA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA, PUERPERA O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO INDICAZIONI AL DATORE DI LAVORO

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto le lavoratrici devono essere esentate da lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, inoltre non devono trasportare ne sollevare pesi.
Se del caso, la lavoratrice potrà essere spostata ad altra mansione.
I lavori pericolosi faticosi e insalubri sono elencati nel DPR 25.11.1976, n. 1026 che è il regolamento di attuazione della legge n. 1204.
Nel caso in cui non esistano le condizioni per spostare la lavoratrice ad altre mansioni, essa ha diritto ad assentarsi dal lavoro, percependo, per tutto il periodo indicato, il trattamento economico spettante l'astensione obbligatoria (sent. Corte Costituzionale n. 972/88).

INFORMAZIONE ALLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN ALLATTAMENTO

INDICAZIONI ALLA LAVORATRICE
Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro cioè al 7° mese di gravidanza, le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto. (Art. 21 comma 1 D.Lgs 151/2001).
Le lavoratrici in gravidanza, per usufruire della tutela prevista dalle normative in materia, devono informare il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, mediante apposita certificazione medica attestante tale stato. (Artt. 6 comma 1 e 8 comma 2 D.Lgs 151/2001). Il Dirigente Scolastico, nel momento in cui il rapporto di lavoro si perfeziona, informa mediante comunicazione ufficiale di cui rimane prova agli atti,tutto il personale di sesso femminile, in servizio presso questa Istituzione, circa l'obbligo di comunicare per iscritto al Capo d'Istituto, anche in forma riservata, l'eventuale stato di gravidanza al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica di porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni legislative in materia.
Tale comunicazione avviene con il modulo di cui all'Allegato UNO/1.
Al momento della presentazione di tale dichiarazione, il Dirigente Scolastico comunica alla lavoratrice le limitazioni al mansionario utilizzando il modulo di cui all'Allegato UNO/2.
MISURE SPECIFICHE TESE ALLA ELIMINAZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI
Una volta individuati i vari rischi, come alla valutazione dei punti precedenti, essi devono essere contrastati al fine di eliminarmi o ridurli:
DOCENTI
Rischio biologico
E' vietato alla docente in stato di gravidanza, ogni operazione di assistenza igienica degli alunni diversamente abili. In via preventiva, tutte le lavoratrici devono produrre in segreteria, idonea documentazione che comprovi l'effettiva protezione/immunizzazione dai virus della rosolia, come da documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Inoltre, è' vietato loro ogni contatto con agenti biologici in laboratorio.
Rischio chimico
La docente in stato di gravidanza deve evitare il contatto con toner, pertanto le sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.
E' inoltre vietato ogni contatto con agenti chimici pericolosi in laboratorio.
Movimentazione manuale dei carichi
In caso di gravidanza alle lavoratrici è preclusa totalmente la possibilità di spostare e sollevare bambini della scuola dell'infanzia e primaria. Per docenti di un CPIA resta il divieto di assistenza ad alunni disabili, attività che potrebbe comportare sforzi fisici. Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Rumore, affaticamento vocale e stress

Per una docente è necessario mantenere un'attenzione e presenza continua in classe e ciò comporta un impegno notevole. Per chi lavora nella scuola primaria o secondaria di primo grado, la vivacità degli allievi, le problematiche dell'adolescenza sono ulteriori fattori che comportano la necessità di un impegno notevole. L'inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi e strumenti didattici, di mezzi moderni, di spazi, la carenza di aggiornamento professionale, la pressione dell'utenza sono tutti fattori che concorrono a determinare condizioni di stress.

Possono generare stress anche la rigidità dell'organizzazione del lavoro, lo scarso riconoscimento sociale ed economico. Ovviamente ogni persona risente di questi fattori che possono generare stress in modo diverso, in base alla propria personalità e al tipo di lavoro svolto. Tuttavia l'affaticamento mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.

Le lavoratrici che si trovino in queste condizioni devono aumentare la frequenza e la durata delle pause dal lavoro.

COLLABORATRICI SCOLASTICHE

Rischio biologico

E' vietato alla collaboratrice scolastica in stato di gravidanza, ogni operazione di pulizia e assistenza degli alunni diversamente abili.

Le lavoratrici dell'Istituzione Scolastica devono produrre in segreteria, idonea documentazione che comprovi l'effettiva protezione / immunizzazione dai virus della rosolia, come da documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Rischio chimico

La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte e operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

Rischi derivanti da cattiva postura

E' vietato alla lavoratrice ogni lavoro che comporti una stazione eretta per un lungo periodo di tempo (vigilanza alunni) o che obblighi ad una postura particolarmente affaticante. E' altresì vietato l'utilizzo di macchinari scuotenti o che trasmettono intense vibrazioni (lucidatrici industriali).

Movimentazione manuale dei carichi e lavori faticosi di pulizia

Questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, ad esempio per assistenza ad alunni diversamente abili. É totalmente preclusa la possibilità di effettuare questi sforzi fisici, per le lavoratrici interessate.

Le collaboratrici scolastiche in stato di gravidanza saranno esentate dai lavori di pulizia che verranno riservati ad altro personale, lasciando loro le operazioni più leggere (spolvero e scopatura) o di natura non manuale (vigilanza e custodia dei minori).

Alle lavoratrici in stato di gravidanza e fatto assoluto divieto di compiere operazioni che comportino l'uso di scale.

Nel corso del turno di lavoro giornaliero la lavoratrice esegue vari movimenti di sollevamento, ad esempio di oggetti necessari per svolgere le pulizie. Vi è quindi il rischio di lombalgie acute e di ernie discali; notevole è anche la presenza di disturbi cronici della colonna dorsolombare. Le collaboratrici scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono sottoposte ai rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La legge 1204 di tutela delle lavoratrici madri stabilisce che non possano essere adibite al sollevamento di pesi le donne in gravidanza sino a 7 mesi dopo il parto.

Esposizione a prodotti chimici per la pulizia

I prodotti per la pulizia impiegati non contengono le sostanze di cui agli allegati I e II del D.Lgs 645/1996 come si evidenzia dalle schede di sicurezza che vengono periodicamente aggiornate e controllate. Dall'ultimo aggiornamento risulta che tra i prodotti per la pulizia utilizzati non vi è alcun prodotto classificato come "cancerogeno", "mutageno" o che possa procurare effetti irreversibili.
E' sempre vietato l'uso di prodotti chimici per la pulizia pericolosi, etichettati come tossici o nocivi, è altresì vietata la miscelatura di prodotti diversi.

Spostamenti in auto o a piedi

La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

LAVORATRICI DEGLI UFFICI

Rischi derivanti da cattiva postura

All'interno dell'Istituto le lavoratrici spesso utilizzano il videoterminale per oltre di 20 ore settimanali.
Nell'ambito del documento di valutazione dei rischi si è tenuto conto di quanto previsto agli Artt. 172 ss del D.Lgs 81/2008.
Per la lavoratrice gestante esposta al rischio videoterminale è consentita la massima flessibilità e mobilità dalla propria postazione in modo tale da ridurre al minimo il tempo di utilizzo del computer.

Rischio chimico

L'assistente amministrativa in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

Movimentazione manuale dei carichi

Per le assistenti amministrative questo pericolo è correlato alla movimentazione di faldoni, fascicoli, scatoloni etc. In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è preclusa totalmente la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Spostamenti in auto o a piedi

L'assistente amministrativa in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

CASI DI ASSOLUTA ASTENSIONE DAL LAVORO

In aggiunta a quanto già indicato ai paragrafi precedenti, **si valuta indispensabile l'astensione dal lavoro** per la gestante, la puerpera o la madre in allattamento che si trovi in queste condizioni :

1 DOCENTE IMPOSSIBILITATA DALL'ESSERE ESONERATA DAI COMPITI DI ASSISTENZA CHE POSSANO COMPORTARE IL POTENZIALE CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI O L'ESPOSIZIONE AD URTI.

2 DOCENTE DI SOSTEGNO IMPOSSIBILITATA DALL'ESSERE ESONERATA DAI COMPITI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE POSSANO COMPORTARE IL POTENZIALE CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI O L'ESPOSIZIONE AD URTI O PERCOSSE CHE POSSANO DERIVARE DA DISABILITA' PSICHICA

3 COLLABORATRICE SCOLASTICA
IMPOSSIBILITATA DALL'ESSERE ESONERATA DAI COMPITI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O CON PROBLEMI MOTORI ANCHE TEMPORANEI O DA INCARICHI GRAVOSI O CHE COMPORTINO L'USO DI SCALE PORTATILI NONCHE'DAI COMPITI DI ASSISTENZA ALL'IGIENE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI GRAVI NON AUTOSUFFICIENTI

REVISIONE

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi deve essere revisionato, ai sensi dell'Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/2008 in occasione di ogni modifica del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, ogni volta in cui si rileva un nuovo rischio o nel momento in cui, per mutate condizioni, cambi il livello di rischio assegnabile ad uno già preso in esame.
Deve sempre essere aggiornato in conseguenza di un infortunio o di diagnosi di malattia professionale, oltre a tutti gli altri casi di revisione obbligatoria previsti dalla Legge.
In considerazione del fatto che, tendenzialmente, ad ogni nuovo anno scolastico mutano informazioni essenziali quali il numero di lavoratori (includendo nel computo anche gli allievi), e le persone stesse, l'Istituto esegue con cadenza annuale una revisione del documento in maniera da recepire queste nuove informazioni e da organizzare il piano di formazione ed informazione che si rende necessario.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE ED IN ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO ALLEGATI

ALLEGATO UNO/1

QUESTO DOCUMENTO, REDATTO SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO, DEVE ESSERE CONSEGNATO A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DI SESSO FEMMINILE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO ED IN OCCASIONE DI OGNI NUOVA ASSUNZIONE

A tutto il personale Docente e ATA di sesso femminile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO Il Decreto Legislativo 645 del 25 Novembre 1996;
- VISTA La Legge 53 dell'8 Marzo 2000;
- VISTO Il Decreto Legislativo 151 del 26 Marzo 2001;
- VISTO Il Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto di Istruzione

I N F O R M A

del fatto che il Documento di Valutazione dei Rischi di questa istituzione scolastica prevede, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, misure di sicurezza specifiche.
Si chiede conseguentemente a tutto il personale di sesso femminile, in servizio presso questa Istituzione,di comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico, anche in forma riservata, l'eventuale stato di gravidanza al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica di porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni legislative in materia.
Si informa inoltre chi non intenda avvalersi di tale diritto e non invii comunicazione formale del predetto stato di gravidanza, che tale comportamento solleverà di fatto l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità in merito.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico

ALLEGATO UNO/2

QUESTO DOCUMENTO, REDATTO SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO, DEVE ESSERE CONSEGNATO SENZA RITARDO ALLA DIPENDENTE CHE COMUNICHI FORMALMENTE ALLA DIRIGENZA DI ESSERE INCINTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA La Sua condizione di gestante;
- TENUTO CONTO della Sua richiesta del .../.../..... di riduzione delle mansioni; (se c'è stata)
- VISTO Il Decreto Legislativo 151 del 26 Marzo 2000;

- VISTO L’Art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1076 del 25/11/1976;

D I S P O N E

L’esonero della S.V. da ogni genere di lavoro pesante ricompreso dal Suo mansionario quale il trasporto e il sollevamento di pesi, il carico o scarico di materiale nonché l’uso di scale ed impalcature.

In caso di impedimento derivante dall’applicazione di quanto sopra durante lo svolgimento delle Sue mansioni, la S.V. è invitata a chiedere il supporto del/della collega di turno.

Le raccomanda di mantenere una posizione eretta durante il lavoro, di evitare l’assunzione di cibi crudi e ogni genere di contatto con animali.

E’ comprovato che alcuni agenti biologici potenzialmente presenti nelle scuole, quali il virus della rosolia ed il toxoplasma,possono essere nocivi per la madre e per il nascituro in particolare nei primi 3 mesi di gravidanza.

Risulta pertanto indispensabile la documentazione del Suo stato di immunizzazione a tali agenti, che Le chiediamo di voler consegnare in copia in segreteria al più presto.

In allegato si trasmette estratto del Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto.